



Giugno 2019

Modifica della legge sull'asilo

Rapporto sui risultati della consultazione

Attuazione dell'Iv. Pa. 16.403 Müller Philipp. Parità di trattamento in materia di ricongiungimento familiare per le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente

Sintesi

L'iniziativa parlamentare presentata il 2 marzo 2016 dal consigliere agli Stati Philipp Müller chiede di modificare le basi legali di modo che il ricongiungimento familiare delle persone bisognose di protezione conformemente all'articolo 4 della legge sull'asilo (LAsi) sia disciplinato come per le persone ammesse provvisoriamente. Il 25 agosto 2016 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-CS) ha dato seguito all'iniziativa. Il 21 ottobre la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-CN) ha seguito questa decisione. In qualità di Commissione competente dell'esame preliminare, la CIP-CS era incaricata di elaborare un progetto corrispondente.

Il 24 gennaio 2019 la CIP-CS ha avviato la procedura di consultazione sul progetto preliminare che si è conclusa il 1° maggio 2019. Complessivamente sono pervenuti 49 pareri. 13 Cantoni, l'Unione Democratica di Centro (UDC), il Partito liberale radicale (PLR), l'Associazione dei Comuni svizzeri, l'Unione svizzera delle arti e dei mestieri e il Centre Patronal hanno in linea di massima sostenuto il progetto, mentre 12 Cantoni, la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), la Conferenza dei delegati all'integrazione (CDI), il Partito socialista (PS) e il partito ecologista svizzero (I Verdi) lo hanno respinto. Lo stesso vale per l'Unione delle città svizzere, l'Unione sindacale svizzera e la stragrande maggioranza delle altre cerchie interessate.

Sono state tra l'altro criticate le condizioni proposte per il ricongiungimento familiare in quanto ritenute troppo restrittive e troppo difficili da soddisfare per le persone a cui è stata concessa la protezione provvisoria. Inoltre diversi partecipanti hanno fatto presente che la modifica sarebbe contraria sia al diritto alla vita familiare sia al benessere del minore e ostacolerebbe l'integrazione. Potrebbe anche essere contraria alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati. Altre critiche concernono il fatto che manchi un motivo valido per una modifica della normativa sul ricongiungimento familiare di persone bisognose di protezione. Dal canto loro, i Cantoni temono in particolare che questi adeguamenti aumentino drasticamente la necessità di personale presso le autorità cantonali competenti in materia di migrazione. Infine, numerosi partecipanti si sono espressi generalmente in modo critico nei confronti della concessione della protezione provvisoria e ricordano che le corrispondenti disposizioni sono già in vigore da lungo tempo ma non sono mai state attuate.

1 Situazione iniziale

L'iniziativa parlamentare presentata il 2 marzo 2016 dal consigliere agli Stati Philipp Müller chiede di modificare le basi legali di modo che il ricongiungimento familiare delle persone bisognose di protezione conformemente all'articolo 4 della legge sull'asilo (LAsi) sia disciplinato come per le persone ammesse provvisoriamente. Il 25 agosto 2016 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-CS) ha dato seguito all'iniziativa. Il 21 ottobre 2016 anche la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-CN) vi ha dato seguito. La CIP-CS ha avviato la procedura di consultazione su un progetto preliminare in attuazione dell'iniziativa parlamentare 16.403 Parità di trattamento in materia di ricongiungimento familiare per le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente. La consultazione si è conclusa il 1° maggio 2019.

Il progetto preliminare prevede che il ricongiungimento familiare di persone a cui è stata concessa la protezione provvisoria (art. 4 LAsi¹) sia permesso alle stesse condizioni applicate a quello concesso agli stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85 cpv. 7-7^{er} LStrl²) e che in seguito le persone interessate debbano attendere tre anni dopo la concessione della protezione provvisoria fino al ricongiungersi con le famiglie. Il ricongiungimento familiare è quindi possibile soltanto se la famiglia in questione non riceve alcun aiuto sociale o prestazione complementare e dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni. Infine i richiedenti l'asilo devono essere in grado di comunicare in una lingua nazionale o, perlomeno, dimostrare la loro intenzione di apprendere una (art. 71 cpv. 1 e 1a progetto preliminare LAsi).

Nell'ambito della consultazione sono pervenuti 49 pareri. Hanno preso posizione complessivamente 25 Cantoni, la CDI, la CDOS, l'ASM, il TAF, quattro partiti, due organizzazioni mantello dei Comuni e delle Città, due organizzazioni mantello dell'economia e altre 11 cerchie interessate. L'ASM non dichiara apertamente se è favorevole o contraria alla modifica delle condizioni per il ricongiungimento familiare delle persone bisognose di protezione, ma presenta soltanto una sintesi delle posizioni degli uffici cantonali e cittadini della migrazione.

L'USI ha rinunciato espressamente a esprimersi.

2 Sintesi del rapporto sui risultati

Il rapporto sui risultati indica se il progetto preliminare è stato accolto in modo positivo, negativo o scettico e se vi sono proposte di modifica.

Il presente rapporto rappresenta una sintesi dei risultati della procedura di consultazione. Nella prima parte espone i risultati sul progetto preliminare (n. 3), mentre al numero 4 è disponibile l'elenco dei partecipanti che hanno inviato il loro parere. Le motivazioni dettagliate sono consultabili nei documenti originali³.

¹ Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi), RS **142.31**

² Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl), RS **142.20**

³ Sintesi dei risultati della procedura di consultazione, disponibile all'indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2019 > DFGP.

3 Principali risultati

3.1 Cantoni

Approvazione

I Cantoni **AI, AG, AR, BL, GL, JU, NW, OW, TG, UR, ZG e ZH** sostengono *esplicitamente* la proposta di accordare alle persone bisognose di protezione il ricongiungimento familiare alle stesse condizioni a cui è concesso agli stranieri ammessi provvisoriamente.

Il Cantone **AG** ha tuttavia formulato una riserva. Non solo critica in generale lo statuto S di persona bisognosa di protezione ma constata che non sarebbe auspicabile forzare l'applicazione di questa disposizione. La soluzione proposta non porterebbe nella pratica a una parità di trattamento, bensì a una discriminazione delle persone bisognose di protezione poiché per un'attività lucrativa gli stranieri ammessi provvisoriamente sottostanno soltanto a un obbligo di notifica, mentre le persone bisognose di protezione devono seguire una procedura di autorizzazione molto rigida. Inoltre, la promozione dell'integrazione per gli stranieri ammessi provvisoriamente inizia molto prima di quella delle persone bisognose di protezione. Queste ultime avrebbero quindi molte più difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro e a raggiungere la necessaria indipendenza dall'aiuto sociale.

I Cantoni **AG e OW** nonché l'**ASM** chiedono che l'intero *esame della domanda* di ricongiungimento familiare *competa alla Confederazione* (come chiesto anche da **AI**), altrimenti i Cantoni dovrebbero ricevere indennizzi per la procedura di ricongiungimento familiare. A tal proposito il Cantone **NW** fa notare che sarebbe auspicabile se i pareri sulle domande di ricongiungimento familiare espressi dalle autorità cantonali competenti in materia di migrazione *venissero maggiormente considerati*, visto che l'esame di queste domande richiederebbe da parte loro un maggior fabbisogno di personale per affrontare l'aumento del carico di lavoro.

Rifiuto

I Cantoni **BE, BS, FR, GE, GR, NE, SG, SH, SZ, TI, VD e VS** *respingono esplicitamente* un adeguamento delle condizioni per il ricongiungimento familiare applicate alle persone bisognose di protezione a quelle degli stranieri provvisoriamente ammessi. Anche il Cantone **SO** si dichiara *piuttosto scettico* in merito.

Per i Cantoni **BS e TI** *non è plausibile* la *motivazione* secondo la quale le disposizioni vigenti per il ricongiungimento familiare avrebbero impedito al Consiglio federale di concedere la protezione provvisoria (analogamente al parere di **BE**). Non convince neanche l'argomento del *principio della parità di trattamento* per cui le persone bisognose di protezione dovrebbero sottostare alle stesse regole degli stranieri ammessi provvisoriamente, poiché nel caso delle prime generalmente tutta la famiglia è spinta a fuggire per gli stessi motivi. Anche il Cantone **GE** constata che i motivi alla base di un'ammissione provvisoria e la concessione della protezione provvisoria non sono uguali e pertanto non è opportuno prevedere disposizioni uguali.

Il Cantone **GR** ritiene che l'integrazione degli interessati non sia l'elemento centrale dello statuto S e per questo motivo la parità proposta non sarebbe opportuna. Inoltre una persona con lo statuto S senza misure di integrazione non sarebbe in grado di soddisfare le nuove condizioni per il ricongiungimento familiare (parere condiviso anche da **SG e SH**).

Anche il Cantone **GE** è del parere che le condizioni previste per il ricongiungimento familiare siano particolarmente rigide e obiettivamente *difficili* da soddisfare per le persone a cui è stata concessa la protezione provvisoria (analogamente al parere di **VS**). Inoltre il termine di attesa di tre anni per un ricongiungimento familiare è *considerato sproporzionato e precario*,

dato che la separazione delle famiglie è causata da guerre (civili) o situazioni di violenza generale (parere condiviso anche da **VS, TI e BS**).

I Cantoni **TI e VD** temono che l'attuazione dell'adeguamento proposto possa causare un drastico *aumento del fabbisogno di personale* presso le autorità cantonali competenti in materia di migrazione, poiché spetta a queste ultime ricevere ed esaminare in via preliminare le domande di ricongiungimento familiare prima che queste vengano inoltrate alla SEM per la decisione definitiva (analogamente al parere di **OW**).

Per il Cantone **FR** la modifica è contraria allo *scopo della concessione della protezione provvisoria* (parere condiviso da **SH**).

Il Cantone **VD** ritiene che le nuove condizioni siano problematiche *dal punto di vista umanitario*. Siccome nella maggior parte dei casi sono gli uomini a tentare la fuga mentre *le donne e i minori* spesso rimangono nel Paese di origine o di provenienza, vi è il rischio che la modifica proposta prolunghi l'esposizione di questi ultimi a situazioni pericolose e precarie. Sussiste inoltre il rischio che aumentino le *domande individuali per l'esercizio del diritto alla vita privata e familiare*, il che contraddirebbe lo scopo della protezione provvisoria. Anche il Cantone **BE** chiede che la compatibilità dell'eventuale nuova disposizione con gli *obblighi internazionali* della Svizzera venga riesaminata.

Altre osservazioni importanti

Osservazioni generali

Visto che ai Cantoni verrà conferita la competenza di esaminare la domanda di ricongiungimento familiare, il Cantone **ZG** chiede che nel *rapporto* venga *chiaramente* dichiarato che l'adeguamento legislativo ha *per i Cantoni* ripercussioni finanziarie e *ripercussioni sull'effettivo del personale*. Occorrerebbe inoltre esaminare anche un *aumento dei contributi forfettari* della Confederazione *alle spese amministrative* conformemente all'articolo 91 capoverso 2^{bis} LAsi.

Il Cantone **GR** sottolinea che la tendenza dovrebbe andare piuttosto verso la *semplificazione delle disposizioni sull'ammissione provvisoria* e non verso l'ampliamento dello statuto S.

Statuto S

Diversi Cantoni si esprimono *in modo generalmente critico* nei confronti del sistema della concessione della protezione provvisoria (ad es. **AG, BE, NE, OW, SH, SZ, TI, VD, VS**).

Il Cantone **FR** constata che oggi *non vi è motivo per applicare lo statuto S*. Questo statuto andrebbe tuttavia mantenuto nel senso originariamente previsto, ossia come protezione immediata e provvisoria in caso di una grave crisi.

Secondo il Cantone **AG**, l'impostazione dello statuto S, allora considerata sensata, sarebbe oggi contraria allo scopo della *procedura di asilo celere* (analogamente al parere di **BE**) nonché all'*Agenda Integrazione Svizzera* (così come per **SG**). Per questo motivo lo statuto S dovrebbe essere esaminato sotto il profilo della *sua compatibilità con il sistema odierno*, invece di forzare l'applicazione della protezione provvisoria (parere condiviso anche da **SH, VS**).

Taluni Cantoni sottolineano che la concessione della protezione provvisoria potrebbe essere uno strumento adeguato in una situazione di crisi per sgravare il sistema dell'asilo. Tuttavia sul lungo termine questo strumento potrebbe comportare un *lavoro supplementare* poiché gli interessati potrebbero chiedere, cinque anni dopo la concessione della protezione provvisoria, la riapertura della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato (**NE, OW, VD**). Anche il Cantone **VS** fa notare che lo statuto S sarebbe soltanto una *soluzione temporanea* e

che presumibilmente, data la situazione attuale, questo statuto non sarà applicato neanche in futuro (parere condiviso da **SZ**).

Il Cantone **SO** ritiene che l'allineamento all'onerosa procedura prevista per le persone ammesse provvisoriamente annullerebbe le riflessioni iniziali in merito a una procedura semplificata e celere applicata alle persone bisognose di protezione.

Secondo i Cantoni **SZ** e **VD** le procedure di asilo apporterebbero un netto valore aggiunto ai fini dell'identificazione di una persona nel contesto di *un crimine secondo il diritto penale internazionale* (analogamente al parere di FR e TI in merito al terrorismo e alla sicurezza). Per questo motivo, anche le persone bisognose di protezione dovrebbero essere sottoposte alla procedura di asilo ordinaria.

I Cantoni **OW** e **VS** chiedono che per le persone a cui è stata concessa la protezione provvisoria venga versata anche una *somma forfettaria per l'integrazione*. Il Cantone **ZG** auspica a tal proposito che l'integrazione per le persone bisognose di protezione inizi il più presto possibile, come previsto dall'Agenda Integrazione Svizzera.

Il Cantone **JU** propone di sostituire la *designazione* «S» con un'altra lettera per evitare confusioni con l'ambito dell'estremismo violento (scheda S).

3.2 Partiti

Approvazione

Il **PLR** e l'**UDC** sostengono *esplicitamente* la proposta sul ricongiungimento familiare per le persone bisognose di protezione.

Rifiuto

I **Verdi** e il **PS** respingono *esplicitamente* gli adeguamenti in questione.

Secondo i **Verdi** gli adeguamenti non sono compatibili né con il *diritto alla vita familiare* né con il *benessere del minore*. Inoltre, per una buona integrazione sarebbe importante prevedere l'accesso ai diritti fondamentali (integrazione nel mercato del lavoro, cambio di Cantone, ricongiungimento familiare, possibilità di viaggiare e aiuto sociale).

Il **PS** sottolinea che un inasprimento del ricongiungimento familiare sarebbe fuori luogo poiché *per le famiglie* sarebbe impossibile *riunirsi* e quindi *più difficile integrarsi*.

Altre osservazioni importanti

Osservazioni generali

Il **PS** è favorevole a una *facilitazione del ricongiungimento familiare degli stranieri ammessi provvisoriamente*.

Statuto S

L'**UDC** fa notare di essersi fundamentalmente opposta al modo di procedere del Consiglio federale nel settore della concessione dell'asilo per gruppi (reinsediamento). A suo avviso, per queste persone occorrerebbe perseguire la concessione della protezione provvisoria ai fini di un ritorno nel Paese di origine. Sulla base di queste riflessioni la CIP dovrebbe esortare il Consiglio federale, nel caso di una nuova normativa sullo statuto S nel settore del ricongiungimento familiare, a far rientrare in futuro i *programmi di reinsediamento* sotto lo statuto S. Questo presume tuttavia che un aiuto sul posto non sia più efficace. Inoltre i programmi di formazione e di occupazione per le persone bisognose di protezione dovrebbero essere impostati in base alla situazione nel Paese di origine.

Il **PES** sottolinea che lo statuto S non è mai stato finora applicato per vari motivi che *non sono limitati esclusivamente alle normative sul ricongiungimento familiare*. L'iniziativa parlamentare in questione intenderebbe ridefinire lo statuto S affinché questo sostituisca la concessione della protezione nell'ambito dell'ammissione provvisoria, con la conseguenza che il diritto a una procedura individuale dell'asilo per determinati gruppi verrebbe abolito, fatto che sarebbe illegale. La *ridefinizione dello statuto S* e l'adeguamento della normativa per il ricongiungimento familiare non sarebbero né necessari né ragionevoli.

3.3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna

Approvazione

L'**USAM** accoglie di principio la proposta sul ricongiungimento familiare delle persone bisognose di protezione, tuttavia formula talune *riserve* (vedi sotto «Altre osservazioni importanti», Statuto S).

Rifiuto

L'**UCS** chiede di *rinunciare* ad adeguare il termine di attesa per il ricongiungimento familiare. Una restrizione del ricongiungimento familiare sarebbe contrario allo scopo originario dello statuto S e in evidenti situazioni di guerra o violenza *l'unità della famiglia* andrebbe tutelata il più possibile. Neanche l'argomento secondo cui il *principio della parità di trattamento* richiede una normativa analoga a quella per le persone ammesse provvisoriamente sarebbe convincente. A differenza delle persone ammesse provvisoriamente, per le quali è pensabile che soltanto alcuni membri della famiglia siano perseguitati, nel caso delle persone bisognose di protezione generalmente è tutta la famiglia a essere interessata dagli stessi motivi di fuga. Lo «statuto S» rappresenta quindi proprio uno strumento di ricongiungimento di famiglie disperse.

Altre osservazioni importanti

Osservazioni generali

L'**USAM** raccomanda di applicare un *allineamento dello statuto* delle persone bisognose di protezione a quello delle persone ammesse provvisoriamente non solo per il ricongiungimento familiare ma anche per tutti i settori (aiuto sociale, integrazione, ecc.).

Statuto S

L'**USAM** e l'**UCS** chiedono che lo statuto S venga *rielaborato in modo sostanziale* in particolare nel contesto dell'Agenda Integrazione Svizzera e della procedura di asilo celere (segnatamente quanto alla compatibilità con l'odierno sistema, alla partecipazione ai costi da parte della Confederazione, ecc.). Secondo l'**UCS** andrebbe disciplinata anche la *distribuzione delle somme forfettarie globali* a favore dei Comuni e dei Cantoni che riprendono il compito.

3.4 Associazioni mantello nazionali dell'economia

Approvazione

L'**ACS/USAM** sostiene *esplicitamente* la proposta sul ricongiungimento familiare per le persone bisognose di protezione.

Rifiuto

L'**USS** respinge *esplicitamente* un adeguamento delle condizioni per il ricongiungimento familiare delle persone bisognose di protezione a quelle degli stranieri ammessi provvisoriamente. Sottolinea che la Costituzione federale sancisce il *diritto a una vita coniugale e alla famiglia* e diversi accordi sui diritti umani garantiscono la *protezione della famiglia*. Sarebbe inoltre vergognoso se la modifica proposta del ricongiungimento familiare fosse compatibile con la Convenzione sui diritti del fanciullo soltanto in virtù dell'articolo 10 capoverso 1 della stessa⁴. Lo Stato dovrebbe garantire il diritto alla vita familiare a tutte le persone che cercano protezione in Svizzera, senza termini di attesa e senza condizioni difficili da soddisfare.

⁴ RS 0.107

3.5 Altre cerchie interessate

Approvazione

Il **CP** sostiene *esplicitamente* la proposta secondo cui le persone bisognose di protezione possano ricongiungersi con le loro famiglie alle stesse regole degli stranieri ammessi provvisoriamente.

Rifiuto

AsyLex, Caritas, CFM, ACES, CDI, SOS, ODAS, OSAR, CDOS, CRS, ACNUR e VFG respingono *esplicitamente* un adeguamento delle condizioni per il ricongiungimento familiare delle persone bisognose di protezione a quelle degli stranieri ammessi provvisoriamente.

Caritas, ACES, SOS e OSAR ritengono che data l'*irrilevanza dello statuto* un corrispondente adeguamento non sia necessario né opportuno. Inoltre la modifica proposta non sarebbe compatibile con il *diritto alla vita familiare* (analogamente al parere di **CDI, CDOS**) e con il *benessere del minore* (similmente a **VFG**: violazione dell'art. 10 della Convenzione sui diritti del fanciullo) e una restrizione del ricongiungimento familiare *ostacolerebbe l'integrazione* (parere condiviso da **AsyLex, ACNUR, CRS**).

L'**ACNUR** rileva che le persone bisognose di protezione provvisoria potrebbero anche essere rifugiati poiché una persona non diventa rifugiato soltanto con il riconoscimento di tale status ma già a partire dal soggiorno al di fuori del suo Paese di origine a causa del fondato timore di persecuzione. Questa circostanza potrebbe essere in *contrasto con la Convenzione di Ginevra sui rifugiati*⁵ (parere condiviso dal **TAF**). Già nel messaggio sull'introduzione della protezione provvisoria si sottolineava il ruolo centrale del diritto alla vita familiare e privata e si giustificava la sospensione della procedura di asilo soprattutto attraverso la concessione immediata di un *diritto esteso al ricongiungimento familiare*.

Secondo la **CDI** l'adeguamento della normativa sul ricongiungimento familiare comporterebbe anche un *aumento dell'onere finanziario* a carico dei Cantoni, delle Città e dei Comuni, poiché le somme forfettarie per l'integrazione e i contributi ai programmi cantonali di integrazione sono versati soltanto per le persone bisognose di protezione con permesso di dimora. La modifica proposta sarebbe inoltre inaccettabile, dato che porrebbe *le persone bisognose di protezione in una posizione peggiore delle persone ammesse provvisoriamente*. Ad esempio, per le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora e senza accesso alle *misure di promozione dell'integrazione* sarebbe praticamente impossibile soddisfare le condizioni poste per il ricongiungimento familiare (parere condiviso da **CFM, CDOS, ACNUR**). Inoltre la modifica proposta non sarebbe compatibile con gli obiettivi dell'*Agenda Integrazione Svizzera* e la *procedura di asilo celere*.

L'**ODAS** e l'**OSAR** ritengono *irragionevole* imporre un ricongiungimento familiare soltanto dopo tre anni, poiché le persone provenienti da regioni colpite dalla guerra spesso rimangono in Svizzera molti anni, se non persino tutta la vita. Ai fini di una buona integrazione sarebbe inoltre indispensabile che i membri della famiglia potessero ricongiungersi rapidamente (analogamente al parere di **Caritas e CRS**).

Infine, **SOS** e l'**OSAR** constatano che non vi sono segnali secondo i quali la concessione della protezione provvisoria non sia stata finora applicata *a causa della normativa sul ricongiungimento familiare* (parere condiviso da **AsyLex, Caritas, ACES, CRS**).

⁵ RS 0.142.30

Altre osservazioni importanti

Osservazioni generali

La **CFM** raccomanda di accordare a tutte le persone bisognose di protezione il diritto al ricongiungimento familiare. *Le persone ammesse provvisoriamente verrebbero così trattate allo stesso modo dei rifugiati riconosciuti e delle persone bisognose di protezione* (stesso parere della **CRS**). Questo dovrebbe essere sancito per legge nell'ambito delle «modifiche puntuali dello statuto dell'ammissione provvisoria». Il ricongiungimento familiare dovrebbe essere ristretto soltanto se circostanze particolari lo richiedono.

Anche l'**ACNUR** raccomanda di facilitare il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente invece di complicare quello delle persone bisognose di protezione.

Anche secondo l'**ODAS** l'eliminazione del termine di attesa per le persone ammesse provvisoriamente sarebbe da accogliere positivamente. **SOS** e **Caritas** sottolineano che gli ostacoli al ricongiungimento familiare per le persone ammesse provvisoriamente sarebbero troppo elevati.

Il **TAF** segnala inoltre che la suddivisione della norma proposta nel progetto preliminare (cpv. 1 e 1a, seguito dall'attuale cpv. 1^{bis}) *non corrisponde alla sistematica vigente* e propone pertanto di mantenere la ripartizione attuale.

Statuto S

Diverse cerchie interessate (ad es. **Caritas**, **ACES**, **CDI**, **SOS**, **ODAS**, **OSAR**, **CDOS**, **CRS**, **ASM**, **ACNUR**) si esprimono *in modo critico* nei confronti del sistema della concessione della protezione provvisoria. L'**ACES**, **SOS** e l'**OSAR** chiedono espressamente un'abolizione dello statuto (così come **CDI**, **ODAS**, **CRS**) sottolineando che la concessione della protezione provvisoria sarebbe lontana dalla realtà e irrilevante nella pratica (stesso parere per **Caritas**). Inoltre, lo statuto sarebbe costoso, inutilmente complicato e contrario all'integrazione; creerebbe notevoli difficoltà a livello cantonale, non risolverebbe alcun problema e se applicato, molto spesso porterebbe a lungo termine a una discriminazione giuridica delle persone riconosciute effettivamente come rifugiati con asilo (parere condiviso da **ODAS**). Anche l'**ASM** suggerisce di verificare in generale la compatibilità dello statuto S con il sistema odierno (analogamente al parere della **CDI**).

La **CRS** constata che lo statuto di protezione nella sua forma attuale presenta *diversi aspetti fondamentalmente problematici* (ad es. nessun esame individuale della qualità di rifugiato, nessuna misura di integrazione per cinque anni, l'errato presupposto di conflitti bellici di «breve durata» in caso di conflitti bellici, un esame difficoltoso dei motivi di asilo soltanto dopo vari anni e un'incompatibilità con l'accordo Dublino; analogamente al parere dell'**OSAR** e dell'**ACES**).

Dal canto suo, la **CDOS** dubita che lo statuto S rappresenti un mezzo non burocratico. Questo sarebbe inoltre contrario agli attuali *obiettivi della politica svizzera sull'asilo e sull'integrazione* (Agenda Integrazione Svizzera) e porterebbe, data la mancanza di un esame individuale delle domande di asilo, a un grave *rischio per la sicurezza della Svizzera*. Un'applicazione dello statuto S comporterebbe anche un aumento dell'onere finanziario per i Cantoni e i Comuni, poiché la Confederazione non verserebbe *alcuna somma forfettaria per l'integrazione* per i primi cinque anni.

Infine, l'**ACNUR** fa notare che le condizioni per l'applicazione dello strumento della protezione provvisoria *non sarebbero attualmente date*. Raccomanda inoltre di *perseguire un approccio multilaterale e regionale* per un'eventuale applicazione della concessione della protezione provvisoria. Andrebbero anche raccolte le esperienze con la *procedura ristrutturata* e

accelerata, prima di adottare ulteriori misure, per rendere la procedura di asilo più equa ed efficiente.

4 Elenco dei partecipanti

Cantoni / Kantone / Cantons

AG	Argovia / Aargau / Argovie
AI	Appenzello Interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int.
AR	Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext.
BE	Berna / Bern / Berne
BL	Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne
BS	Basilea-Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville
FR	Friburgo / Freiburg / Fribourg
GE	Ginevra / Genf / Genève
GL	Glarona / Glarus / Glaris
GR	Grigioni / Graubünden / Grisons
JU	Giura / Jura
LU	Lucerna / Luzern / Lucerne
NE	Neuchâtel / Neuenburg
NW	Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald
OW	Obvaldo/ Obwalden / Obwald
SG	San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall
SH	Sciaffusa / Schaffhausen / Schaffhouse
SO	Soletta / Solothurn / Soleure
TG	Turgovia / Thurgau / Thurgovie
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Vallese / Wallis / Valais
ZG	Zugo / Zug / Zoug
ZH	Zurigo / Zürich / Zurich

I tribunali della Confederazione Svizzera / die Gerichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft/ Les tribunaux de la Confédération su

TAF	Tribunale amministrativo federale
BVGr	Bundesverwaltungsgericht
TAF	Tribunal administratif fédéral

Partiti / Politische Parteien / Partis politiques

PLR	I Liberali
FDP	Die Liberalen
PLR	Les Libéraux-Radicaux
PLD	Ils Liberals
I Verdi	Partito ecologista svizzero
	Grüne Partei der Schweiz
	Les Verts Parti écologiste suisse
	La Verda Partida ecologica svizra
PS	Partito socialista svizzero
SP	Sozialdemokratische Partei der Schweiz
PS	Parti socialiste suisse
PS	Partida socialdemocrata da la Svizra
UDC	Unione Democratica di Centro
SVP	Schweizerische Volkspartei
UDC	Union Démocratique du Centre
PPS	Partida Populara Svizra

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna / Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / Associations faïtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national

ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri
SGV	Schweizerischer Gemeindeverband
ACS	Association des Communes Suisses

UCS	Unione delle città svizzere
SSV	Schweizerischer Städteverband
UVS	Union des villes suisses

Associazioni mantello nazionali dell'economia / Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / Associations faïtières de l'économie qui œuvrent au niveau national /

USI	Unione svizzera degli imprenditori
SAV	Schweizerischer Arbeitgeberverband

UPS Union patronale suisse

USAM Unione svizzera delle arti e mestieri

SGV Schweizerischer Gewerbeverband

USAM Union suisse des arts et métiers

USS Unione sindacale svizzera

SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund

USS Union syndicale suisse

Altre cerchie interessate / Weitere interessierte Kreise / autres milieux concernés

AsyLex AsyLex
Rechtsberatung zum Schweizer Asylrecht
Aide au droit d'asile Suisse

Caritas Caritas Svizzera
Caritas Schweiz
Caritas Suisse

CP Centre Patronal

CFM Commissione federale della migrazione
EKM Eidgenössische Migrationskommission
CFM Commission fédérale des migrations

VFG Freikirchen Schweiz

ACES Aiuto delle chiese evangeliche svizzere
HEKS Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz
EPER Entraide des Eglises protestantes de Suisse

CDOS Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
SODK Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren
CDAS Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales

CDI Conferenza Svizzera dei delegati all'integrazione
KID Konferenz der städtischen und kantonalen Integrationsdelegierten
CDI Conférence Suisse des Délégués à l'intégration

SOS Soccorso operaio svizzero
SAH Netzwerk schweizerisches Arbeitshilfswerk
OSEO Oeuvre Suisse d'Entraide Ouvrière

ODAS Osservatorio svizzero sul diritto d'asilo e degli stranieri
SBAA Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht
ODAE Observatoire suisse du droit d'asile et des étrangers

OSAR Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati
SFH Schweizerische Flüchtlingshilfe
OSAR Organisation suisse d'aide aux réfugiés

CRS	Croce rossa svizzera
SRK	Schweizerisches Rotes Kreuz
CRS	Croix-Rouge suisse
ACNUR	Ufficio dell'ACNUR per la Svizzera e il Liechtenstein
UNHCR	UNHCR Büro für die Schweiz und Lichtenstein
HCR	Bureau du HCR pour la Suisse et le Liechtenstein
ASM	Associazione dei servizi cantonali di migrazione
VKM	Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden
ASM	Association des services cantonaux de migration